

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: DI MICCO)

Roma, 16 ottobre 2018

Parere sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (n. COM(2018) 460 definitivo)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
considerato che:

- la proposta di regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, si inserisce nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e riunisce in sé l'11° Fondo europeo di sviluppo (FES - regolamento (UE) 2015/322) - che attualmente risulta essere il principale strumento di cui dispone l'UE per fornire assistenza ai Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e ai Paesi e territori d'oltremare, finanziato al di fuori del bilancio dell'Unione (prossimo alla scadenza di fine 2020) - e gran parte degli strumenti di azione esterna dell'Unione che attingono alla rubrica "Ruolo dell'Europa nel mondo" del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, quali: lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI - regolamento (UE) n. 233/2014), lo strumento di partenariato (PI - regolamento (UE) n. 234/2014), lo strumento europeo di vicinato (ENI - regolamento (UE) n. 232/2014), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR - regolamento (UE) n. 235/2014), lo strumento per contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP - regolamento (UE) n. 230/2014), oltre al Fondo di garanzia per le azioni esterne (regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009) e al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD - regolamento (UE) 2017/1601);

- gli obiettivi della proposta sono quelli di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo e di perseguire gli scopi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, tra cui il consolidamento e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, e di rispondere rapidamente a situazioni di crisi, di instabilità e di conflitto;

- per l'attuazione del regolamento è prevista una dotazione finanziaria, nel periodo 2021-2027, pari a 89.200 milioni di euro (a prezzi correnti) erogata attraverso programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida;

valutato che:

- la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 209 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nell'articolo 212 del TFUE sulla cooperazione con i Paesi terzi diversi da quelli in via di sviluppo e nell'articolo 322 del TFUE concernente la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione. Inoltre, l'articolo 8 del Trattato sull'Unione europea consente all'Unione di sviluppare relazioni privilegiate con i Paesi limitrofi al fine di creare uno spazio di prosperità e di buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione;

- la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto gli obiettivi prefissati dal regolamento, per la portata e gli effetti dell'azione, possono essere realizzati in modo più efficace a livello di Unione e le misure proposte si limitano a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi;

Al Presidente
della 3ª Commissione permanente
S E D E

- in questo senso, la presenza nel mondo dell'Unione europea, quale entità sovranazionale, unitamente ad una sua consolidata e riconosciuta competenza in materia di cooperazione internazionale, le consentono di mantenere un dialogo tra pari con le altre organizzazioni internazionali e regionali, e la pongono al contempo in una posizione privilegiata nei rapporti con i Paesi terzi;

- dal punto di vista finanziario, l'Unione può fornire un valore aggiunto in termini di volume di risorse da impegnare e di prevedibilità delle stesse sul periodo del quadro finanziario pluriennale;

- l'azione dell'Unione si pone, inoltre, in modo complementare rispetto a quella degli Stati membri, per affrontare situazioni particolarmente onerose o sopperire alla scarsa presenza degli Stati membri in settori quali la difesa dei diritti umani o le missioni di osservazione elettorale;

valutata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- come rilevato nella citata relazione del Governo, le conseguenze dell'inclusione del Fondo europeo di sviluppo (FES) nel bilancio europeo non permettono di prevedere gli effetti sulle dotazioni delle varie voci di bilancio e dei singoli programmi di spesa perché frutto di un negoziato politico appena avviato, così come non sono prevedibili, sul piano politico, le conseguenze di una eventuale rimodulazione della dotazione di bilancio per l'azione esterna dell'Unione europea. Si auspica pertanto che, in fase di negoziato sul quadro finanziario pluriennale, vengano garantiti incrementi per gli attuali livelli di assistenza ai Paesi terzi e alle regioni di maggiore interesse strategico per l'Italia come il Mediterraneo e la regione africana del Sahel;

- a riguardo si ritiene essenziale che sia assicurata – attraverso la presentazione di relazioni periodiche della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio – la totale trasparenza della destinazione dei fondi dell'azione esterna dell'UE, con particolare riguardo ai flussi finanziari verso i Paesi dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) e dei Paesi e territori d'oltremare, alla stregua del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi raggiunti previsto dall'art. 31 del Regolamento;

- l'articolo 4 della proposta di regolamento (Ambito di applicazione e struttura) dispone che i finanziamenti dell'Unione europea siano erogati attraverso programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida, a cui l'articolo 6 (Bilancio) assegna, rispettivamente, 68.000 milioni di euro, 7.000 milioni di euro e 4.000 milioni di euro. Poiché la dotazione finanziaria appare eccessivamente sbilanciata verso i programmi geografici, si ritiene opportuno che sia valutata la possibilità di ridurre tale squilibrio, prevedendo un'erogazione dei finanziamenti più equamente distribuita, soprattutto in favore dei programmi tematici, maggiormente suscettibili di un'azione strategica dell'Unione;

- il paragrafo 1 dell'articolo 9 della proposta, relativo allo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, dispone che i finanziamenti erogati dall'Unione a norma della proposta di regolamento, non coprano né l'acquisto di armi o munizioni, né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Nonostante il carattere di eccezionalità della disposizione di cui alla lettera b) del successivo paragrafo 4, essa non sembra essere sufficientemente specificata in termini di implicazioni per gli Stati membri. Si ritiene, pertanto, di valutare una riformulazione più chiara, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 41, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e dal paragrafo 1 dello stesso articolo 9.

Fabio Di Micco